

V.G. RG 3953/2019

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione fallimentare

Il giudice delegato

letta la domanda presentata da [REDACTED] in data 7 marzo 2019, per l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art.14 *ter* L. 3/2012 con conseguente nomina del liquidatore, esaminati i documenti allegati e la relazione dell'organismo di composizione della crisi;

visto il provvedimento di assegnazione a questo Giudice, in data 2 aprile 2019;

visto il provvedimento, in data 3 maggio 2019, con il quale il Presidente ha trasmesso il fascicolo relativo al procedimento iscritto al n. 4558/2019, al fine della eventuale riunione; ritenuto, in via preliminare, di dover disporre la riunione al presente procedimento, di quello, proposto dal medesimo ricorrente e avente medesimo oggetto, iscritto al n. 4558/2019 R.G.V.G.;

osserva

La domanda di liquidazione è stata proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 3/2012, con la relativa documentazione.

Il ricorrente ha chiesto di essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art 14 *ter* legge 3/12, con finale esdebitazione dai debiti non soddisfatti, in relazione ad una complessiva esposizione debitoria di €. 426.806,54 costituita:

a. per €. 387.428,25 da debiti personali per tributi vari, per residuo di mutuo chirografario verso Intesa San Paolo S.p.A., per residuo di altri finanziamenti verso Sella Personal Credit S.p.A., Tower Consumer S.r.l., Mercedes Benz. Fin. Services, per esposizione derivante da rapporti di conto corrente bancario verso Banca Intesa, Ubi Banca, Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Intesa San Paolo;

b. per €. 39.378,29 da debiti verso professionisti e altri soggetti.

Il patrimonio da liquidare, messo dal ricorrente a disposizione dei creditori è invece costituito dalle quote di proprietà indivisa di beni immobili complessivamente stimati nella misura di €. 52.964,68 (le residue quote di proprietà indivisa, di titolarità del fratello del ricorrente, [REDACTED] sono poste a disposizione della procedura liquidatoria, come da dichiarazione in atti del comproprietario – doc. n. 30), da 1/5 di €. 33.150,00, costituente il valore commerciale del bene mobile registrato in atti meglio descritto, di sua

proprietà (escluso dalla liquidazione, secondo quanto di seguito verrà specificato), da crediti vantati verso terzi nella misura di €. 61.530,42, da €. 3.000,00 che saranno incassati mensilmente a titolo di redditi (vitalizio-pensioni a vario titolo) per quattro anni oltre alla maturanda tredicesima, pari a circa €. 9.656,92 annui).

Ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda debba essere accolta per le ragioni e nei termini di seguito esposti.

Dalla relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi si evince: che il ricorrente si trova in una situazione di sovra indebitamento ex art. 6, comma 2 lett. A), L. n. 3/2012, ossia in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"; che lo stesso non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/2012, non essendo, tra l'altro, imprenditore commerciale; la medesima relazione dà altresì atto: della completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; dell'esistenza delle esposizioni debitorie nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A., Sella Personal Credit S.p.A., Tower Consumer S.r.l., Banca Intesa, Ubi Banca, Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Agenzia Entrate Riscossione (estratti ruolo Roma ed estratti ruolo Ascoli Piceno, Mercedes Benz Fin. Services, Rubettino Editore, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ed altri nella misura complessiva di €. 426.806,54.

La relazione dell'OCC è completa e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art 14 *terdecies* l.f.; che non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previste dall'art 7, comma 2, della l. n. 3/2012; si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.

La procedura deve essere aperta nei limiti di seguito precisati.

1. Avuto riguardo al contratto di cessione del quinto dello stipendio in favore della Towers Consumer (ex Accedo), va osservato che il medesimo non può ritenersi opponibile alla procedura, apparendo in contrasto con l'effetto sospensivo delle procedure in corso ai sensi dell'articolo 10, comma II, lett. c), legge n. 3/2012. In tal senso si è recentemente espresso questo Tribunale (decreto del 19 dicembre 2018) affermando che anche il credito da finanziamento operante mediante cessione del quinto dello stipendio, può essere soddisfatto nell'ambito della procedura di sovraindebitamento. D'altro canto, se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive, è evidente che il medesimo

effetto sospensivo deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti (v. Tribunale di Livorno, 15 febbraio 2017).

2. E' ammissibile l'apporto esterno nei termini indicati dal comproprietario dei beni immobili indicati dal ricorrente. La procedura di liquidazione consente, ai sensi dell'articolo 8, comma II, della legge n. 3/2012, dettata per le altre procedure di sovraindebitamento ma da reputare applicabile anche al caso all'attenzione, l'apporto esterno al fine di assicurare il soddisfacimento del ceto creditorio. I beni di cui il terzo è comproprietario non risultano assoggettati a procedure esecutive né oggetto di diverse garanzie.

3. Con riguardo all'autovettura di proprietà del ricorrente, deve ritenersi, in ragione delle sue specifiche esigenze personali e dell'attuale condizione di disabilità, come documentate in atti, che la medesima sia un bene indispensabile quale unico mezzo di locomozione necessario per gli spostamenti, e che pertanto possa essere applicato l'art. 515 c.p.c. e il regime in esso previsto di pignorabilità relativa, nei limiti di un quinto del valore.

Può pertanto trovare accoglimento la richiesta relativa alla messa a disposizione della somma pari a un quinto del valore, come indicata dal ricorrente, giusta richiamo da parte dell'articolo 14 *ter*, comma VI, lett. d), l. n. 3/2012, con il risultato di escludere il bene dalla procedura di liquidazione.

4. Quanto all'importo da escludere dalla liquidazione, ai sensi dell'articolo 14 *ter*, comma VI, lett. b), l. n. 3/2012, in quanto da destinare al mantenimento personale e familiare del ricorrente, il Tribunale reputa congrua la fissazione nella misura di €. 5.000,00 mensili (in luogo di quella, superiore, indicata in €. 6.656,92). Occorre invero tener conto, al predetto fine, che, pur considerando la particolare e complessa situazione in cui versa il ricorrente, il contributo al mantenimento è comunque destinato a un nucleo familiare composto da due persone, ciascuna delle quali apporta le rispettive risorse per provvedere ai bisogni della famiglia. Inoltre, l'autovettura di proprietà del ricorrente viene lasciata, proprio in considerazione delle sue specifiche necessità, nella disponibilità del predetto, dunque le esigenze di mantenimento appaiono assicurate anche attraverso la possibilità di utilizzare tale bene.

Rientra pertanto nel patrimonio da liquidare l'importo maturando di €. 4.656,92 mensili (in luogo di quello pari a €. 3.000,00, indicato in atti), per quattro anni, oltre all'importo della maturanda tredicesima mensilità, per il medesimo periodo.

P.Q.M.

Dispone la riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. 4558/2019 R.G.V.G.;
Dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] ex 14 *ter* L. 3/2012
con i limiti e con l'apporto esterno di cui in motivazione.

Nomina Liquidatore l'Avv.to Daniele Sferra Carini del Foro di Roma.

Dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non
possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di
prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o
causa anteriore, ordina la pubblicazione del decreto nella sola parte dispositiva e per una
sola volta sul sito istituzionale del Tribunale di Roma”;

Ordina la trascrizione del decreto nel rispetto delle forme di legge a cura del Liquidatore;

Fissa nella misura di €. 5.000,00 l'importo non compreso nella liquidazione, ai sensi
dell'articolo 14 *ter* comma VI lett. b), l. n. 3/2012, in quanto da destinare al mantenimento
personale e familiare del ricorrente;

Dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla
predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla
liquidazione, secondo le indicazioni di cui in motivazione;


presenti il relativo rendiconto al termine delle operazioni;

Ordina il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e dispone che il
ricorrente proceda tempestivamente alla trasmissione al Liquidatore degli importi monetari
che andrà a percepire, nella parte eccedente la misura del mantenimento, come innanzi
determinata, nonché degli ulteriori importi (1/5 del valore commerciale dell'autovettura)
indicati in parte motiva.

Si comunichi al debitore e al liquidatore.

Roma, 9 luglio 2019.

Il giudice delegato
dott.ssa Margherita Libri



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 22/07/19

Funz. Buò.

no. 120

